



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato

letta l'istanza depositata in data 5 settembre 2022, con cui il procuratore dei ricorrenti, ha chiesto, in via subordinata - entro il termine assegnato per depositare le integrazioni al piano del consumatore - l'apertura della liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012; visto il decreto depositato in data 8 ottobre 2022, con cui Questo Giudice ha dichiarato l'inammissibilità del piano del consumatore familiare ex art. 7 bis l. 3/2012 proposto da per carenza del presupposto soggettivo in capo ad uno dei ricorrenti;

esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, depositata in data 30 giugno 2022 e successive integrazioni redatte dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuto che i debitori versano in stato di sovraindebitamento e, in particolare, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità poste dall'art. 7 comma 2 lettere a) e b) L. cit. (cfr. in particolare relazione integrativa depositata in data 4.10.2022 e relativi allegati);

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9 comma 2 e 14 ter comma 3 L. cit.;

rilevato che i ricorrenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (art. 14 *quinquies*, comma 1);

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, con la precisazione che la procedura ha ad oggetto tutti i beni dei ricorrenti, come espressamente previsto dall'art. 14 ter comma 1 l. 3/2012;

rilevato che i ricorrenti sono coniugi (in regime di comunione dei beni) e conviventi, membri di unico nucleo familiare ove il sovraindebitamento ha avuto origine almeno in parte comune e che nulla osta all'applicazione analogica del disposto dell'art.7/bis Lg. 3/12 (sebbene la norma si riferisca letteralmente ad altre fattispecie, quali "piano del consumatore" e "accordo di ristrutturazione" dei debiti), donde l'ammissibilità dell'istanza congiunta qui presentata per la liquidazione dei patrimoni;

ritenuto che in ogni caso dovranno tenersi distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore: pertanto, l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente (e di quelli eventualmente da soddisfare "in comune" con altri condebitori), ma senza poter invece destinare il ricavato dalla liquidazione del patrimonio personale di un certo sovraindebitato al pagamento dei creditori individuali di altro ricorrente;

rilevato che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. f), l. 3/2012, il giudice deve fissare il limite di cui all'art. 14 ter comma 5 lett. b), ovvero il limite di quanto occorra al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia;

rilevato che le spese medie mensili complessive del nucleo familiare, costituito da
elencate dai ricorrenti, ammontano ad € 1.110,00,
importo che deve ritenersi congruo;

tenuto conto che la retribuzione netta mensile di _____ è pari ad € 1.543,00
(cfr. cedolini agli atti), e che la media dei redditi mensili di _____ derivante
dall'attività di pasticceria artigianale è pari ad € 135,00;

ritenuto, pertanto, che la parte dei complessivi redditi di

eccedenti € 1.110,00, devono essere acquisiti all'attivo della liquidazione del patrimonio;

rilevato che occorre procedere alla consegna al liquidatore di tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio in liquidazione, salvo diversa disposizione, destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel programma di liquidazione;

ritenuto che il compenso complessivamente indicato dall'OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli artt. 16 e 18 D.M. 202/2014;

rilevato che va emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14 *quinquies* comma 2 lett. b) legge n. 3/2012, rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fermo restando che se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi ex art. 14 *novies* comma 2 l. 3/2012; il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art. 14 *novies* l. 3/2012. *"Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura" (cfr. Tribunale di Modena, decreto del 3.02.2022);*

ritenuto che deve provvedersi alla nomina del liquidatore e che, a tal fine, deve essere designato un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F, esterno al procedimento che consenta un maggiore controllo delle attività;

osservato, infine, che l'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'adempimento della presente procedura, derivando dal futuro, eventuale e autonomo procedimento di esdebitazione ex art. 14 *terdecies* della legge 3/2012, da svolgersi in contraddittorio con i creditori non integralmente soddisfatti, a tale sede demandandosi la verifica, tra gli altri elementi, della colpevolezza nella causazione dello stato di

sovraindebitamento, mediante ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012 dei ricorrenti, nato a

e

entrambi residenti

nomina liquidatore

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *nonies* ult. co. L. n. 3/2012), non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda, né proseguiti prelievi relativi alle cessioni del quinto;

dispone che il Liquidatore apprenda all'attivo della liquidazione del patrimonio la parte dei complessivi redditi di che eccedono la somma di € 1.110,00, necessaria al sostentamento dei ricorrenti;

ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del Liquidatore;

ordina il rilascio in favore del Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore provveda a:

1) verificare l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

2) formare l'inventario dei beni da liquidare;

3) comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

- che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'art. 14 *septies*, con l'avvertimento che, in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

- la data entro cui vanno presentate le domande;

- la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione;

- 4) esaminare le domande di cui all'articolo 14-*septies*;
- 5) predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore;
- 6) comunicare il progetto di stato passivo agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-*sexies*, comma 1, lettera a);
- 7) approvare, in assenza di osservazioni, lo stato passivo, dandone comunicazione alle parti;
- 8) esaminare le osservazioni formulate e, ove le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisporre un nuovo progetto, comunicandolo ai sensi del comma 1 dell'art. 14-*octies*; in presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, rimettere gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo;
- 9) elaborare, **entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario**, un programma di liquidazione, che deve assicurare la ragionevole durata della procedura e che va comunicato al debitore ed ai creditori e depositato presso la cancelleria del giudice;
- 10) amministrare i beni che compongono il patrimonio di liquidazione, di cui fanno parte anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore;
- 11) cedere i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda;
- 12) eseguire le vendite e gli altri atti di liquidazione in esecuzione del programma di liquidazione tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- 13) informare, prima del completamento delle operazioni di vendita, degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice;
- 14) valutare se subentrare nelle procedure esecutive pendenti alla data di apertura della liquidazione;
- 15) previa autorizzazione del giudice, iniziare o, se pendente, proseguire ogni azione prevista dalla legge, finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori;

16) previa autorizzazione del giudice, esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori;

dispone che il Liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice delegato sull'attività svolta, e depositi contestualmente il conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; il liquidatore dovrà anche indicare se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al G.E. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente anche al fine di ottenere la dichiarazione di improcedibilità, ove il liquidatore non ritenga in sede di programma di liquidazione di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole;

dispone che il ricorso ed il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo a cura del Liquidatore;

dispone che il compenso complessivamente indicato dall'OCC e le spese della procedura siano contenute nei limiti indicati dagli artt. 16 e 18 D.M. 202/2014;

manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al procuratore della ricorrente, all'OCC e al Liquidatore.

Palermo, 14/11/2022

Il Giudice delegato

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice _____ in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.